

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

14 DIC. 2001

=====

ADDI: 14 DIC. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - ARACRI - AUGELLO - DIONISI - SARACENI - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N°

1898

Proposta di legge regionale concernente:

"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002 (L. R. 20 novembre 2001, n. 25, art. 11) ".



Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002 (L.R. 20 novembre 2001, n. 25, art. 11)".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse comunitarie;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, che prevede la presentazione al Consiglio regionale di una proposta di legge finanziaria, contestualmente alla proposta di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale, avente i contenuti di cui al citato articolo 11;

DELIBERA

di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002 (L.R. 20 novembre 2001, n. 25, art. 11)", corredata da relazione, facente parte integrante della presente deliberazione.



LEGGE FINANZIARIA 2002

ART. 1

(Mutui e altre forme di indebitamento)

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2002 è fissato, in termini di competenza e di cassa, in euro..... per interventi finalizzati agli investimenti ai sensi dell'art.45 della legge regionale del 20.11.2001 n.25; le relative operazioni sono autorizzate secondo le modalità, i tempi e le procedure indicate nella legge di bilancio 2002.
2. Il livello di ricorso al mercato, di cui al precedente comma 1, si intende al netto delle operazioni effettuate sia per il rimborso anticipato sia per la ristrutturazione di passività preesistenti, nonché per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni legislative nazionali.

Art. 2

(Autorizzazione finanziamento di leggi)

1. Relativamente all'anno finanziario 2002 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato quadro "A".

Art. 3

(Conferma disposizioni della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36)

1. Sono confermate le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della l.r. 36/1992.

Art. 4

(Disposizioni per il contenimento della spesa)



1. Al fine di concorrere alle finalità poste dalla normativa nazionale in materia di contenimento e controllo della spesa, per il 2002 la facoltà di impegnare spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio regionale può essere esercitata limitatamente alle spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli stipendi ed alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali, agli interessi, alle partite di giro ed alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento degli enti subregionali, alle spese per l'attuazione dei programmi comunitari, alle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata già acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti d'impegno ed altre rate di ammortamento dei mutui. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui sopra, ad esclusione delle spese obbligatorie già previste negli elenchi allegati al bilancio.

2. Per le restanti spese la facoltà di impegnare è consentita nel limite dell'85 per cento dello stanziamento annuo.



3. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 2 su motivata proposta dell'Assessore competente per materia, di concerto con l'Assessore alle politiche del bilancio, programmazione e programmi comunitari.

4. Alle deliberazioni d'impegno concernenti l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e della loro acquisizione da parte della Regione.

Art. 5

(Conferma disposizioni articolo 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11)

1. Sono confermate per l'esercizio finanziario 2002 le disposizioni contenute nell'articolo 71 della l.r. 11/1997.



A

Art. 6

(Ricapitalizzazione delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende Ospedaliere del Lazio)

1. La Regione al fine di ricapitalizzare le Unità locali socio-sanitarie e le Aziende Ospedaliere del Lazio conferisce alle medesime apporti di capitale per complessivi 900.000.000 euro ripartiti per ogni singolo ente sulla base delle situazioni patrimoniali in essere al 31 dicembre 2001 ed erogati nel corso di 10 anni in tranches annuali di importo costante.
2. L'apporto di cui al comma 1 può essere oggetto da parte delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende Ospedaliere di operazioni connesse alla cessione di crediti nei limiti dell'importo dei pagamenti da eseguire relativi ai debiti maturati e non estinti al 31 dicembre 2001 così come rappresentati nel bilancio d'esercizio 2001.
3. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di regolazione delle operazioni di cui ai precedenti commi.



[Handwritten signature]

Art. 7

1. Con decorrenza contabile 1/1/2001, i fondi speciali istituiti con Leggi Regionali, gestiti dalle società di cui all'art. 3 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6, si intendono assegnati alle predette società e vincolati alle finalità previste dalle singole Leggi Regionali di riferimento.
2. I suddetti fondi sono inseriti nel passivo dello stato patrimoniale dei bilanci delle società di cui al primo comma, sotto la voce "Fondi di Gestione"; i proventi e gli oneri maturati dalla loro gestione vanno ad aumentare ovvero a diminuire la consistenza dei Fondi stessi, senza generare oneri e proventi in capo alle predette società, in quanto non inerenti alle proprie attività.
3. Il parere dei comitati o nuclei è da intendersi come parere obbligatorio e strumentale al perfezionamento del procedimento decisionale.
4. Ai fini di cui sopra, vengono adeguate, ove necessario, le convenzioni in essere tra la Regione Lazio e le società di cui al primo comma del presente articolo.

